# COMMISSIONE VII

# DIFESA

## XXIII.

# SEDUTA DI VENERDÌ 16 OTTOBRE 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAIATI

## INDICE

PAG.

**Disegno di legge** (*Rinvio del seguito della discussione*):

Organici, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale delle bande dell'Arma dei carabinieri e della Aeronautica militare. (1486) . . . . . 301

PRESIDENTE . . . . . 301

**Proposte di legge** (*Seguito della discussione e approvazione*):

CAIATI ed altri: Modifiche alle leggi 16 novembre 1962, n. 1622 e 2 marzo 1963, n. 308, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito. (1458);

BOZZI e FERIOLI: Modifica dall'articolo 61 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito (1680) . . . . . 302

PRESIDENTE . . . . 302, 303, 304, 305, 306

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* . . . . . 302, 304, 305, 306

BUFFONE, *Relatore* . . . . . 304, 305

FORNALE . . . . . 305

**Proposte di legge** (*Rinvio della discussione*):

JOZZELLI: Estensione ai capitani maestri di scherma in servizio permanente effettivo dei benefici già concessi ai capitani in servizio permanente effettivo maestri di banda. (414);

PAG.

BADINI CONFALONIERI: Adeguamento al coefficiente 271 della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, del trattamento pensionistico riservato agli ufficiali maestri di scherma, provenienti dai sottufficiali, collocati in pensione col grado di sottotenente o tenente. (288) . . . . . 306

PRESIDENTE . . . . . 306

**Votazione segreta:**

PRESIDENTE . . . . . 306

**La seduta comincia alle 9,35.**

DI BENEDETTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

**Rinvio della discussione del disegno di legge: Organici, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare (1486).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Organici, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare (1486).

Comunico che il Comitato ristretto riunitosi ieri, non ha concluso i suoi lavori con una soluzione unitaria e definitiva anche nei dettagli, ma è pervenuto a formulare soluzioni subordinate. Dato che anche queste soluzioni subordinate devono essere approfondite dal Relatore, ritengo opportuno rinviare il seguito della discussione alla prossima seduta.

Ringrazio l'onorevole Relatore, che ieri sera è venuto alla riunione più che documentato, anche su istituzioni similari quali l'ordinamento dei Conservatori musicali ecc. e, per le ragioni esposte, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

**Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Caiati ed altri: Modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, 2 marzo 1963, n. 308, sul riordinamento del ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito (1458); Bozzi e Ferioli: Modifica dell'articolo 61 della legge 12 novembre 1945, n. 1137, e successive modificazioni concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito (1680).**

PRESIDENTE. L' ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge abbinate: Caiati, Leone Raffaele, Buffone, Lenoci, Fornale: « Modifiche alle leggi 16 novembre 1962, n. 1622, e 2 marzo 1963, n. 308, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito »; Bozzi e Ferioli: « Modifica dell'articolo 61 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito ».

Per queste proposte di legge essendo stata chiusa la discussione generale dovremmo passare all'approvazione degli articoli. Prima, però, desidero leggervi il parere della Commissione Bilancio espresso sulla proposta di legge n. 1458:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole al testo della proposta di legge a condizione che alla copertura della maggiore spesa conseguente, a carico dello esercizio 1965, il Governo provveda con adeguate variazioni del bilancio di previsione già presentato al Parlamento, all'uopo assumendo l'iniziativa di una nota di variazione al disegno di legge con cui gli stati di previsione del prossimo esercizio finanziario sono stati presentati al Parlamento.

La Commissione esprime invece parere contrario all'emendamento proposto dal Governo all'articolo 8 della proposta di legge intesa ad assicurare la copertura della maggiore spesa a carico dell'esercizio 1965 con una preventiva riduzione dello stanziamento accolto nel Bilancio di previsione 1965 (stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa, capitolo corrispondente al 138 dell'esercizio semestrale in corso), testè presentato dal Governo al Parlamento e di cui il Parlamento non ha ancora iniziato l'esame ».

Mi pare che non vi sia nulla da aggiungere. Ad ogni modo dato che il rappresentante del Governo era presente alla discussione in sede di Commissione bilancio gli dò la parola.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa.* Volevo spiegare che la discussione in Commissione è stata molto vivace ed animata e praticamente la Commissione è stata unanime in questo: ha voluto richiamarci agli adempimenti scrupolosi dei precetti costituzionali e regolamentari, cioè alla esigenza di dare assetto unitario ai bilanci; quindi, non ha riconosciuto come possibile l'emendamento da noi proposto al fine di assicurare la copertura della spesa per il 1965.

Di fronte a questa presa di posizione piuttosto rigida della Commissione bilancio e del suo Presidente, io ed il mio collega Sottosegretario Caron abbiamo ritirato l'emendamento proposto lasciando nel suo testo originario l'articolo 8 della proposta di legge. Sicché, allo stato, noi nel confermare l'intendimento del Governo dello scrupoloso adempimento di quanto suggerito dalla Commissione Bilancio, riteniamo che la proposta di iniziativa degli onorevoli Caiati ed altri possa essere approvata nel testo già predisposto. Noi nel ritirare il nostro emendamento abbiamo tenuto conto della necessità di non allontanarci dalla posizione del Senato.

Mi corre però l'obbligo di dire che questa nostra posizione afferente ad una interpretazione del Regolamento della Camera dei deputati non coincide esattamente con la posizione del Senato, sicchè vorrei pregare il Presidente, a suo tempo, allorquando la proposta di legge sarà presentata all'altro ramo del Parlamento, di fare in modo che il Senato non ritorni sull'emendamento da noi proposto per non arrestare l'*iter* della legge stessa. Vi sono sufficienti ragioni di urgenza e noi formuliamo l'augurio di un *iter* sollecito in maniera

che la proposta possa essere approvata entro la fine dell'anno.

Devo ancora confermare e ripetere che il Governo presenterà la richiesta nota di variazione al disegno di legge relativo al Bilancio dello Stato per il 1965.

PRESIDENTE. Bene. Ricordo che l'onorevole Relatore ha proposto di scegliere come testo base la proposta di legge d'iniziativa degli onorevoli Caiati ed altri.

Pongo in votazione la proposta del Relatore.

(*È approvata*).

La proposta di legge Bozzi e Ferioli (1680) sarà considerata quale emendamento e le sue norme verranno poste, di volta in volta, in votazione se i proponenti lo richiederanno.

Procediamo, pertanto, all'esame degli articoli della proposta di legge n. 1458. Do lettura dell'articolo 1:

« L'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 308, recante modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, è sostituito dal seguente:

« « A decorrere dal 1° gennaio 1963, la nota *g*) della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificata dall'allegato *A* alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituita dalla seguente:

*g*) Nell'anno 1963 le promozioni da capitano a maggiore sono 325 ed il numero dei capitani da ammettere a valutazione è di 400. Per raggiungere il suddetto numero di promozioni è consentita nell'organico del grado di tenente colonnello una eccedenza pari al numero delle vacanze ancora necessarie dopo avere effettuato i collocamenti in soprannumero di cui all'articolo 48. Di tale eccedenza non si tiene conto nella determinazione delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli.

Nell'anno 1964 le promozioni da capitano a maggiore sono 370 ed il numero dei capitani da ammettere a valutazione è di 419. A tal fine sono formati due quadri di avanzamento: uno sotto la data del 1° gennaio 1964, iscrivendovi 155 ufficiali, ed uno sotto la data del 1° luglio 1964, iscrivendovi 215 ufficiali. Le rispettive aliquote sono determinate con riferimento alla data del 31 ottobre 1963 e del 1° luglio 1964, comprendendovi, rispettivamente, 194 e 225 ufficiali. Per raggiungere il suddetto numero di promozioni è consentita nell'organico del grado di tenente colonnello una eccedenza pari al numero delle vacanze ancora necessarie dopo aver effettuato i collocamenti in soprannumero di cui all'articolo 48.

A decorrere dal 1965, per i capitani, ciclo di due anni: 112 promozioni nel primo anno e 113 nel secondo anno; il numero dei capitani da ammettere a valutazione è determinato da un diciassettesimo della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo. Per l'anno 1965 l'aliquota di ruolo dei capitani da ammettere a valutazione è determinata sotto la data del 31 dicembre 1964.

In ciascuno degli anni dal 1963 al 1973 il numero dei tenenti colonnelli da ammettere a valutazione è determinato in un ottavo della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori esistenti in ruolo dopo effettuati i trasferimenti nel ruolo speciale ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« A decorrere dal 1° gennaio 1964 la nota *x*) della tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificata dall'allegato *A* alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituita dalla seguente:

« *x*) Per l'anno 1964 sono effettuate, sotto la data del 1° gennaio, 22 promozioni al grado di maggiore, anche in eccedenza all'organico di detto grado, ed il numero dei capitani da ammettere a valutazione è di 28, compresi quelli già valutati. La relativa aliquota è determinata con riferimento alla data del 1° luglio 1964, comprendendovi anche gli ufficiali raggiunti dal limite di età nel grado di capitano nel periodo 1° gennaio-30 giugno 1964. Le eccedenze eventualmente esistenti nel grado di maggiore alla data del 31 dicembre 1964 sono riassorbite collocando in soprannumero, ai sensi dell'articolo 48, un corrispondente numero di tenenti colonnelli ed effettuando altrettante promozioni a quest'ultimo grado.

Per l'anno 1965, sono effettuate, sotto la data del 1° gennaio, 18 promozioni al grado di maggiore ed il numero dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione è di 22; tali promozioni sono effettuate formando le necessarie vacanze mediante promozioni a tenente colonnello anche in eccedenza

all'organico di detto grado. Le eccedenze eventualmente esistenti nel grado di tenente colonnello alla data del 31 dicembre 1965 sono riassorbite mediante collocamenti in soprannumero ai sensi dell'articolo 48, in numero, comunque, non superiore a cinque ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« A decorrere dal 1° gennaio 1964, l'ultimo periodo della nota *y*) della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificata dall'allegato *A* alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituito dai seguenti:

« Per l'anno 1964 sono effettuate, sotto la data del 1° gennaio, 65 promozioni da capitano a maggiore, formando le necessarie vacanze mediante promozioni al grado di tenente colonnello, anche in eccedenza all'organico di quest'ultimo grado.

Per ciascuno degli anni 1965 e 1966 sono effettuate, sotto la data del 1° gennaio, rispettivamente, 28 e 20 promozioni da capitano a maggiore ed il numero dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione è di 31 e 24; tali promozioni sono effettuate formando le necessarie vacanze mediante promozioni a tenente colonello, anche in eccedenza all'organico di detto grado. Le eccedenze eventualmente esistenti nel grado di tenente colonnello sotto le date del 31 dicembre 1964, 31 dicembre 1965 e 31 dicembre 1966 sono riassorbite mediante collocamenti in soprannumero, ai sensi dell'articolo 48, in numero comunque non superiore, rispettivamente, a 30, 15 e 15 ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

« Salvo quanto stabilito negli articoli 2 e 3 le eccedenze organiche derivante dall'applicazione delle disposizioni della presente legge saranno riassorbite con le vacanze che si formeranno per qualsiasi causa diversa dalle promozioni e dai collocamenti in soprannumero agli organici disposti per legge. Di tali eccedenze, nonché di quelle di cui all'articolo 17 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, non si tiene conto ai fini della determinazione delle aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento.

Le vacanze esistenti nel grado di capitano del ruolo normale dell'Arma di fanteria alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle che si formeranno in detto grado successivamente sono devolute a completo riassorbimento delle eccedenze previste per lo stesso ruolo e grado dall'articolo 17 della legge 16 novembre 1962, n. 1622 ».

L'onorevole Relatore ha presentato, al primo comma, il seguente emendamento: dopo le parole « delle aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare » propone di aggiungere le parole: « a far tempo dal quadro per l'anno 1965. Le aliquote eventualmente già formate alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullate ».

L'articolo prosegue, poi, con il secondo comma.

BUFFONE, *Relatore*. La ragione dell'emendamento è nella previsione che la legge non venga approvata entro il 31 ottobre.

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Buffone tende ad impedire che la legge possa risultare inoperante.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma, con l'emendamento presentato dall'onorevole Buffone.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo nel nuovo testo emendato:

« Salvo quanto stabilito negli articoli 2 e 3 le eccedenze organiche derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge saranno riassorbite con le vacanze che si formeranno per qualsiasi causa diversa dalle promozioni e dai collocamenti in soprannumero agli organici disposti per legge. Di tali eccedenze, nonché di quelle di cui all'articolo 17 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, non si tiene conto ai fini della determinazione delle aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare a far tempo dal quadro per l'anno 1965. Le aliquote eventualmente già formate alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullate.

Le vacanze esistenti nel grado di capitano del ruolo normale dell'Arma di fanteria alla

data di entrata in vigore della presente legge e quelle che si formeranno in detto grado successivamente sono devolute a completo riassorbimento delle eccedenze previste per lo stesso ruolo e grado dall'articolo 17 della legge 16 novembre 1962, n. 1622 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del'articolo 5:

« La graduatoria di merito dei capitani di sussistenza che sarà formata per l'anno 1964 in applicazione dell'articolo 2 della presente legge sostituisce a tutti gli effetti quella eventualmente già compilata.

Il quadro di avanzamento dei capitani di amministrazione che sarà formato per l'anno 1964 in applicazione dell'articolo 3 della presente legge sostituisce a tutti gli effetti quello eventualmente già formato.

Salvo quanto disposto nei commi precedenti restano ferme le valutazioni e le promozioni effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6:

« Con effetto dal 1° gennaio 1964, il secondo comma dell'articolo 61 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, nel testo risultante dall'articolo 9 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituito dal seguente:

« I maggiori e i capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto, rispettivamente, almeno quattro anni e dieci anni di permanenza nel grado ».

Avverto che gli onorevoli Fornale, De Meo e Lucchesi hanno presentato il seguente comma aggiuntivo da collocare dopo il secondo comma dell'articolo 6:

« Possono essere, altresì, valutati per l'avanzamento i capitani che abbiano compiuto almeno venti anni di permanenza nei gradi di ufficiale inferiore ».

Onorevole Fornale vuole illustrare il suo emendamento?

FORNALE. Onorevole Presidente, si tratta di questo: c'è un gruppo di capitani, tra l'altro non numeroso, che non verrebbe a beneficiare di questa legge. Sono già primi capitani che hanno oltre venti anni di servizio da sottotenente; ma come capitani non hanno raggiunto i dieci anni. Non li hanno raggiunti semplicemente perché durante il periodo in cui erano sottenenti e tenenti, sono rimasti « congelati » perché non vi erano posti in ruolo come capitani. Ma i venti anni di servizio di spalline li hanno, e qualcuno raggiunge i nove anni di servizio come capitano.

Questo emendamento vuol essere, quindi, un atto di giustizia, perché anch'essi possano beneficiare di questa legge.

BUFFONE, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole a questo emendamento perché esso ha una sua logica, dato che nel ruolo speciale abbiamo delle possibilità per la carenza di posti. Si tratterebbe infatti di mantenere, anche avanzati di spalline, ufficiali che hanno venti anni di servizio compiuti; il che non è compatibile nel momento in cui variamo una legge che tende a sanare questa situazione. Il ritardo nell'ottenere la promozione, per questi ufficiali, è derivato dal fatto che, a suo tempo, i ruoli normali non avevano possibilità e questi ufficiali furono, quindi, transitati nel ruolo speciale con avanzamento di spalline. L'accettazione di questo emendamento sana tale particolare situazione.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole avendo da osservare che l'accoglimento di questo emendamento non comporta, per accertamenti fatti, alcun onere ulteriore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 6.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo presentato dagli onorevoli Fornale, De Meo e Lucchesi.

(*È approvato*).

L'articolo rimane, pertanto, così formulato:

« Con effetto dal 1° gennaio 1964, il secondo comma dell'articolo 61 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, nel testo risultante dall'articolo 9 della lgge 16 novembre 1962,n. 1622, è sostituito dal seguente:

« I maggiori e i capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per essere valutati per l'avan-

zamento devono aver compiuto, rispettivamente, almeno quattro anni e dieci anni di permanenza nel grado.

Possono essere, altresì, valutati per l'avanzamento i capitani che abbiano compiuto almeno 20 anni di permanenza nei gradi di ufficiale inferiore ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7:

« Nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, istituito con la legge 16 novembre 1962, n. 1622, e successive modificazioni, possono essere effettuati, con decorrenza 1° maggio 1965, trasferimenti di tenenti colonnelli appartenenti ai ruoli normali delle Armi stesse che ne facciano domanda entro il 30 aprile 1965.

I trasferimenti sono effettuati per ogni Arma nei limiti delle eccedenze risultanti nell'organico del grado di tenente colonnello alla data del 30 aprile 1965 e comunque in numero non superiore, complessivamente, a 100 unità per le quattro armi.

L'ordine di precedenza per i trasferimenti è determinato dall'anzianità di grado ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 8:

« All'onere di lire 195 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 sarà fatto fronte con gli stanziamenti del capitolo 138 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il periodo suddetto ».

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Propongo di aggiungere il seguente secondo comma, per maggiore completezza:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo comma aggiuntivo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel suo complesso.

(*È approvato*).

In seguito all'approvazione degli articoli della proposta di legge, dichiaro in essa assorbita la proposta di legge Bozzi e Ferioli (1680) che, pertanto, verrà cancellata dall'ordine del giorno.

Avverto che la proposta di legge verrà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Rinvio della discussione delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Iozzelli: Estensione ai capitani maestri di scherma in servizio permanente effettivo dei benefici già concessi ai capitani in servizio permanente effettivo maestri di banda (414); e del deputato Badini Confalonieri: Adeguamento al coefficiente 271 della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956 n. 19, del trattamento pensionistico riservato agli ufficiali maestri di scherma provenienti dai sottufficiali collocati in pensione col grado di sottotenente o tenente (288).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Jozzelli: Estensione ai capitani maestri di scherma in servizio permanente effettivo dei benefici già concessi ai capitani in servizio permanente effettivo maestri di banda; Badini Confalonieri: Adeguamento al coefficiente 271 della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, del trattamento pensionistico riservato agli ufficiali maestri di scherma, provenienti dai sottufficiali, collocati in pensione col grado di sottotenente o tenente.

In assenza del Relatore Sinesio rinvio la discussione di queste proposte di legge ad altra seduta.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sulla proposta di legge oggi esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

CAIATI ed altri: « Modifiche alle leggi 16 novembre 1962, n. 1622 e 2 marzo 1963, n. 308, sul riordinamento dei ruoli degli uf-

ficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito » (1458):

| | |
|---|---|
| Presenti e votanti | 31 |
| Maggioranza | 16 |
| Voti favorevoli | 31 |
| Voti contrari | 0 |

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abelli, Arenella, Baldini Enea, Bardini Vittorio, Biancani, Boldrini, Bologna, Buffone, Caiati, Corona Giacomo, Cuttitta, D'Alessio, De Meo, Di Benedetto, D'Ippolito, Durand de la Penne, Evangelisti, Fornale, Gorreri Dante, Guerrieri, Landi, Lenoci, Leone Raffaele, Lucchesi, Manenti, Messe, Natali, Pacciardi, Pietrobono, Sarti Adolfo e Villa.

**La seduta termina alle 10,30.**

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI